

# Agricoli: dilazione dei crediti Inps tramite ruolo spontaneo

Anche per i crediti dei contribuenti agricoli, aziende con dipendenti e lavoratori autonomi, sarà possibile chiedere la dilazione tramite ruolo spontaneo. Lo ha comunicato l'Inps con messaggio 15.2.2010, n. 4664. La procedura riguarda la possibilità di chiedere la dilazione per i crediti ancora in fase amministrativa o iscritti a ruolo, ma per i quali non è ancora stata notificata la cartella esattoriale. In seguito alla dilazione al contribuente, in caso di accettazione, sarà notificata una cartella con i modelli RAV da utilizzare per il versamento della rate concesse, successive alla prima che dovrà essere effettuata tramite modello F24 all'Inps. Di seguito riepiloghiamo le caratteristiche principali del ruolo spontaneo.

**Ruolo spontaneo** - L'Inps ricorda che, con circolare n. 169 del 21 dicembre 2004, era stata disciplinata la modalità dell'iscrizione in un ruolo di riscossione spontanea delle dilazioni dei crediti in fase amministrativa o iscritti a ruolo, ma non ancora notificati tramite cartella di pagamento. All'epoca, il ruolo spontaneo era stato utilizzato per quanto riguarda i crediti delle aziende operanti con il sistema DM, gli artigiani ed i commercianti; ora, con il messaggio in trattazione, la procedura viene estesa ai datori di lavoro agricolo ed ai lavoratori autonomi agricoli.

## L'iter del ruolo spontaneo

- a) Presentazione della domanda alla sede Inps da parte del contribuente con contestuale pagamento di 1/12° dei contributi;
- b) Istruttoria della domanda, in base all'importo, da parte della sede Inps provinciale, regionale o dalla Direzione centrale entrate, dove verranno concesse le relative rate;
- c) Successivamente al contribuente verrà inviato il piano di ammortamento al quale è allegato l'atto di impegno e la richiesta del pagamento della prima rata denominata «in contanti» (derivante da interessi maturati e non riscossi, calcolati sugli acconti già versati, eventuali rate provvisorie non versate, prima rata in scadenza). Il versamento dovrà essere effettuato attraverso il modello F24;
- d) **Le rate successive alla prima rata in contanti saranno iscritte in un ruolo di riscossione spontanea;**
- e) L'Agente di riscossione provvederà alla notifica della cartella entro il secondo mese successivo a quello di consegna del ruolo;
- f) **Le rate iscritte in cartella dovranno essere pagate all'Agente di riscossione, utilizzando i bollettini allegati alla stessa cartella di pagamento. Pertanto il contribuente, dopo la prima rata pagata tramite F24, dovrà attendere la notifica della cartella per il pagamento successivo**

**Oggetto della dilazione** - Possono rientrare nella dilazione tramite ruolo spontaneo tutti i crediti che non siano stati notificati tramite cartella esattoriale; in pratica, tutti i crediti ancora in fase amministrativa, oggetto di avviso bonario, iscritti a ruolo ma per i quali non è ancora stata notificata la relativa cartella. In particolare, in quest'ultima ipotesi, durante la definizione dell'attività istruttoria della dilazione, l'operatore dell'Inps dovrà effettuare un provvedimento di sospensione, che permette la gestione delle partite iscritte a ruolo nella dilazione e, tenuto conto che lo stesso non blocca la successiva notifica della cartella di pagamento al contribuente, fornisce all'Agente della Riscossione l'informazione di non avviare, per le stesse partite, procedure esecutive e cautelari nei confronti dell'interessato. Nell'ipotesi in cui, dall'esito dell'istruttoria, la richiesta di dilazione non venga accolta, le partite oggetto del provvedimento di sospensione dovranno essere riattivate con il provvedimento di revoca di sospensione per ruolo rateizzato.

**Il pagamento delle rate** - Le rate successive alla prima, che sarà pagata con modello F24, saranno iscritte in un ruolo di riscossione spontanea. L'Agente della Riscossione provvederà alla notifica della cartella entro il secondo mese successivo a quello di consegna del ruolo; ciò significa, ad esempio, che se il ruolo viene consegnato il 10 marzo, la cartella deve essere notificata entro la fine del mese di maggio. Con la cartella di pagamento, come fatto cenno in precedenza, il contribuente riceverà i modelli RAV necessari per il versamento delle rate concesse. Vi è sempre la possibilità di provvedere al pagamento delle rate dovute, direttamente allo sportello dell'Agente della Riscossione; però, il contribuente potrà effettuare il versamento di tali rate solo dopo la notifica della cartella.

**Ricorso** - È importante sottolineare che avverso l'iscrizione a ruolo della dilazione non è ammissibile il ricorso in quanto il contribuente, al momento della domanda, ha dichiarato di riconoscere in modo esplicito il debito contributivo, di rinunciare a tutte le eccezioni che possano influire sulla esistenza ed azionabilità del credito dell'Istituto, nonché agli eventuali giudizi di opposizione proposti in sede civile. **Aldo Forte**

Con la circolare n. 169 del 21 dicembre 2004 è stata disciplinata la modalità dell'iscrizione in un ruolo di riscossione spontanea delle dilazioni dei crediti in fase amministrativa o iscritti a ruolo, ma non ancora notificati tramite cartella di pagamento.

Con il presente messaggio si comunica che tale modalità, già utilizzata per i crediti delle aziende dm, artigiani e commercianti, viene estesa alle dilazioni richieste dai datori di lavoro agricolo e dai lavoratori autonomi agricoli.

La riscossione a mezzo ruolo spontaneo, come sopra precisato, e in base a quanto disposto dall'art. 32 del Dlgs n. 46/1999, interessa i contributi non versati alle scadenze previste e per i quali il contribuente ha richiesto il pagamento rateizzato. Pertanto, oggetto del ruolo spontaneo sono sia i crediti in fase amministrativa sia i crediti infasati ma non ancora notificati al contribuente con cartella di pagamento. In tale ultima ipotesi, nelle more della definizione dell'attività istruttoria della dilazione, l'operatore dovrà effettuare un provvedimento di sospensione (messaggi n. 003844/2005, n. 027378/2005) con codice «18», che identifica la «sospensione per ruolo rateizzato». Tale provvedimento permette la gestione delle partite iscritte a ruolo nella dilazione e, tenuto conto che lo stesso non blocca la successiva notifica della cartella di pagamento al contribuente, fornisce all'Agente della Riscossione l'informazione di non avviare, per le stesse partite, procedure esecutive e cautelari nei confronti dell'interessato.

Nel caso in cui, all'esito dell'istruttoria, l'istanza di dilazione non venga accolta, le partite oggetto del provvedimento di sospensione, dovranno essere riattivate con il provvedimento di «revoca di sospensione per ruolo rateizzato» codice «19».

### **Indicazioni procedurali in caso di accoglimento della domanda di dilazione**

Conclusa l'istruttoria (messaggi n. 000114/2003, n. 017170/2006 e n. 027281/2008) con l'accoglimento della domanda di dilazione, l'operatore, dopo la sottoscrizione, per accettazione del piano di ammortamento, da parte del titolare/rappresentante legale dell'azienda e il pagamento con F24 della prima rata, procederà all'acquisizione nella procedura rateazioni della «Conferma dilazione» (opz. 12 - tasto funzionale F6 «conferma con infasamento rate - ruolo spontaneo»).

Le rate successive alla prima saranno iscritte in un ruolo di riscossione spontanea. L'Agente della Riscossione provvederà alla notifica della cartella entro il secondo

**Inps**

**Messaggio 15 febbraio 2010, n. 4664**

**Oggetto:** Ruolo di riscossione spontanea in agricoltura

mese successivo a quello di consegna del ruolo. I riferimenti identificativi della domanda di dilazione saranno appositamente evidenziati nel dettaglio degli addebiti con l'indicazione della data di

presentazione della domanda e numero rate concesse; nel dettaglio dell'articolo è presente il riferimento del periodo oggetto di rateazione.

Unitamente alla cartella di pagamento, il contribuente riceverà i modelli RAV da utilizzare per il versamento delle rate concesse. Resta ferma la possibilità di provvedere al pagamento delle rate dovute, direttamente allo sportello dell'Agente della Riscossione.

In relazione a ciò, il contribuente potrà effettuare il versamento delle predette rate solo dopo la notifica della cartella.

Si fa presente che dovranno essere stampati tutti i piani di ammortamento acquisiti entro il 15 febbraio 2010, in quanto successivamente a tale data il testo del provvedimento di accoglimento della dilazione verrà modificato con le indicazioni previste per il pagamento delle rate tramite Agente della Riscossione.

Nel caso in cui successivamente a tale data si debba procedere a confermare una rateazione già concessa tramite pagamento con effetti cambiari, l'operatore utilizzerà il tasto funzionale F7 «conferma senza infasamento».

Le rateazioni richieste ai sensi della legge n. 350/2003, continueranno ad essere gestite secondo le disposizioni già comunicate con circolari n. 117 e n. 140/2004. Per tali fattispecie, pertanto, si procederà alla sola conferma della rateazione (tasto funzionale F7 «conferma senza infasamento») ed il contribuente dovrà provvedere al versamento delle rate residue tramite F24, utilizzando la codeline già attribuita al momento della presentazione della domanda.

Per eventuali chiarimenti e informazioni rivolgersi a:

#### **Referente e-mail**

Gestione della dilazione

Lucia Terrosi: [lucia.terrosi@inps.it](mailto:lucia.terrosi@inps.it)

Umberto di Benedetto: [umberto.dibenedetto@inps.it](mailto:umberto.dibenedetto@inps.it)

Paola Guidi: [paola.guidi@inps.it](mailto:paola.guidi@inps.it)

#### **Ruolo spontaneo e cartella di pagamento**

Pierangela Sebastiani: [pierangela.sebastiani@inps.it](mailto:pierangela.sebastiani@inps.it)

Problematiche di carattere tecnico

Giorgio Marcon: [giorgio.marcon@inps.it](mailto:giorgio.marcon@inps.it)

Antonietta Bellanova: [antonietta.bellanova@inps.it](mailto:antonietta.bellanova@inps.it)